

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4322

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FABRIZIO DI STEFANO

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti l'abrogazione della disciplina relativa all'elezione degli organi della provincia

Presentata il 23 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », prevede una riforma degli enti locali foriera di molteplici profili di incostituzionalità.

Le disposizioni contenute nel testo appaiono in contrasto, in primo luogo, con l'articolo 5 della Costituzione che sancisce il principio autonomistico, in virtù del quale l'ordinamento italiano « riconosce e promuove » le autonomie locali; sotto tale profilo, dunque, appare chiara l'affermazione di una prospettiva autonomistica che non dovrebbe subire alcuna limitazione ma, semmai, uno sviluppo e un ampliamento.

Violazioni ulteriori sono ravvisabili con riferimento ai principi della sovranità popolare e della rappresentanza democratica espressi all'articolo 1 della Costituzione, in virtù dei quali il popolo è il principale protagonista del circuito elettivo degli or-

gani della Repubblica. Se a ciò si contrappongono disposizioni che prevedono una configurazione delle province e delle città metropolitane quali enti di secondo livello, composti da organi eletti dagli amministratori comunali, è evidente la discrasia con il dettato costituzionale.

Sotto tale aspetto, il modello di governo democratico su cui poggia l'ordinamento italiano impone, semmai, che il nuovo assetto dei livelli di governo della Repubblica, anche attraverso l'abolizione dell'ente provincia, scaturisca dall'approvazione di una legge costituzionale in merito.

Ciò risulta quanto mai evidente soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di riordino delle province, contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Un profilo ulteriore a sostegno dell'opinabile costituzionalità delle disposizioni della legge n. 56 del 2014 risiede in una chiara disparità di trattamento tra un cittadino elettore residente nel comune capoluogo dell'area metropolitana e un cittadino elettore residente negli altri comuni dell'area metropolitana. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 19, della legge, infatti, il sindaco della città metropolitana ricopre di diritto la carica di sindaco del comune capoluogo, mentre il successivo comma 22 afferma che lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana sulla base di un sistema elettorale da determinare mediante approvazione di una preventiva legge statale.

Ciò si traduce nella creazione di un automatismo in base al quale assumere la carica di sindaco del comune capoluogo comporta meccanicamente detenere anche quella di sindaco della città metropolitana, il che produce una grave disparità tra i cittadini dell'area metropolitana, in quanto i cittadini elettori del comune capoluogo avranno di fatto la possibilità di esprimere la propria preferenza elettorale anche per il sindaco della città metropolitana, mentre quest'ultima è del tutto preclusa ai cittadini

elettori degli altri comuni dell'area metropolitana.

Per di più, la legge in commento contiene disposizioni volte a disciplinare l'elezione di secondo grado del presidente della provincia che, secondo quanto stabilito dal comma 58 del medesimo articolo 1, è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Infine, un contributo decisivo a sostegno di quanto sinora affermato è rappresentato dai risultati del *referendum* dello scorso 4 dicembre 2016, che ha visto soccombere in maniera netta la proposta di riforma costituzionale portata avanti dal Governo e che, tra le altre, conteneva disposizioni volte al definitivo depotenziamento dell'ente provincia.

Sotto tale profilo è evidente come, di fatto, anche la legge n. 56 del 2014 possa dirsi esaurita nei propri effetti con riguardo alla disciplina dell'elezione degli organi delle province e per la quale si rende necessaria un'abrogazione esplicita.

La presente proposta di legge, dunque, si compone di un unico articolo con il quale, sulla base delle motivazioni esposte, si prevede l'abrogazione della legge n. 56 del 2014 relativamente alla parte in cui disciplina il sistema di elezione del presidente della provincia e di nomina del consiglio provinciale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) i commi 51, 52 e da 54 a 84 sono abrogati;

2) al comma 53, le parole: « ai commi da 51 a 100 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi da 85 a 100 »;

3) al comma 85, le parole: « di cui ai commi da 51 a 53 » sono soppresse;

b) l'allegato A è abrogato.

2. Per la nomina del consiglio provinciale, per l'elezione del presidente della provincia e per le competenze di tali organi resta fermo quanto stabilito dagli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



17PDL0050500